

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 02/A/120116
San Fior, 16/01/2012

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

Oggetto: **Integrazione delle fatture relative a servizi intracomunitari.**

L'art. 8 della **LEGGE 15 dicembre 2011, n. 217** (c.d. "Legge comunitaria", pubblicata in GU n. 1 del 2-1-2012, che entra in vigore, dopo il periodo di "vacatio legis", il 17/01/2012), apporta rilevanti modifiche alla normativa Iva (DPR 26 ottobre 1972, n. 633).

Alcune di queste modifiche e, precisamente, le disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a d) e da f) a m), e 3 si applicheranno alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge, cioè dal **17 marzo 2012.**

Nel prospetto che segue sono commentate le disposizioni che riguardano la modifica del trattamento delle fatture relative a prestazioni di servizi generici rese da soggetti passivi intracomunitari.

.... 2. Al fine di dare attuazione alle direttive 2009/69/CE e 2009/162/UE, nonché di adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, 1) il terzo periodo del terzo comma è soppresso ;	La disposizione soppressa è la seguente: <i>In ogni caso le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunità nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime.</i> La soppressione è conseguente all'adeguamento della disciplina interna alle regole comunitarie e delle prestazioni di servizi intracomunitarie ed extracomunitarie.
---	---

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

2) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:

«In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non e' ivi stabilito, **si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi**. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo e' pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime»;

In deroga al principio generale del **"pagamento del corrispettivo"**, le prestazioni di servizi "generiche" **[passive]** **rese da un soggetto passivo intra o extra comunitario a un committente italiano** (soggetto passivo d'imposta) e le prestazioni di servizi **[attive]** diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater (particolari settori) e 7-quinquies (prestazioni culturali, artistiche, sportive, ecc..) **[trattasi, sostanzialmente, delle prestazioni attive generiche]**, **rese da un soggetto passivo stabilito in Italia ad un soggetto passivo intra o extra comunitario, dal 17 marzo 2012** si considerano effettuate al momento della loro **ULTIMAZIONE**, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di **MATURAZIONE DEI CORRISPETTIVI** (e non più alla data di pagamento!).

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo e' pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento.

L'emissione anticipata della fattura (rispetto all'ultimazione della prestazione) non determina anticipazione del momento di effettuazione dell'operazione (in pratica, non dovrebbe essere necessario effettuare anzitempo la integrazione della fattura).

Le stesse prestazioni **[prestazioni attive e passive generiche]**, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, **si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime**.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

b) ... g) all'articolo 17, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni»; h)	L'art. 17, co. 2, del DPR 633/1972, stabilisce che gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti non residenti [soggette ad Iva in Italia] nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia sono adempiuti dai cessionari o committenti. Il principio di ULTIMAZIONE vale in tutti i casi di prestazione da soggetto stabilito in Italia a soggetto NON stabilito e viceversa. Invece, la nuova regola dell'INTEGRAZIONE (che presuppone il previo ricevimento della fattura) vale solamente per le prestazioni rese da soggetto stabilito in altro paese UE a soggetto residente in Italia. Infatti, per effetto dell'aggiunta del secondo periodo al secondo comma, nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter [generiche] rese da un soggetto passivo di altro Stato membro della UE, il committente residente in Italia non dovrà più emettere "autofattura" ma dovrà, similmente a quanto è abituato a fare per gli acquisti intracomunitari, integrare la fattura del prestatore intracomunitario. Ciò comporta che, dal 17 marzo 2012, per le prestazioni generiche (art. 7-ter) effettuate da un operatore stabilito in altro paese UE a favore di uno stabilito in Italia, occorre attendere il ricevimento della fattura per INTEGRARLA, ma se la stessa non giunge entro il mese successivo a quello di ULTIMAZIONE/MATURAZIONE, occorre regolarizzare con la procedura descritta in seguito (anche se i corrispettivi non sono stati ancora pagati). L'integrazione consiste nell'indicazione nella stessa fattura estera ricevuta (o in apposito
---	---

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

prospetto ad essa allegato) del corrispettivo in €uro e dell'Iva calcolata secondo l'aliquota vigente in quel momento in Italia.

Si ricorda che, in base alle vigenti disposizioni, l'annotazione della fattura "**integrata**" nel registro delle fatture emesse deve avvenire **entro il mese di ricevimento**, oppure nel successivo, ma, comunque, entro 15 gg e con riferimento al mese in cui la fattura è stata ricevuta. Seguirà poi la successiva registrazione nel registro degli acquisti nei termini usuali che permetterà di detrarre l'Iva se possibile.

Il mancato ricevimento della fattura del prestatore intracomunitario entro il mese successivo a quello in cui l'operazione si considera effettuata (**ultimazione della prestazione o maturazione dei corrispettivi periodici**) obbliga il committente nazionale ad intraprendere, nei successivi 30 giorni, la procedura di regolarizzazione.

Detta procedura prevede l'emissione dell'autofattura, recante l'indicativo intracomunitario del fornitore, e la successiva registrazione nei registri Iva.

In base all'art. 6 co. 9-bis del DLgs 471/1997, è punito con la sanzione amministrativa compresa **fra il 100 e il 200 per cento dell'imposta**, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, **non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile** (la fattispecie è quella del committente che non integra la fattura ricevuta).

Invece, per effetto dell'ultimo periodo dell'art.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a d) e da f) a m), e 3 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.	6 co. 9-bis del DLgs 471/1997, il committente che non provvede alla regolarizzazione della fattura non ricevuta (o irregolare) è punito con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di lire cinquecentomila La diversa misura delle sanzioni, che in questi casi non sembrerebbe tanto logica, dipende dal rinvio della disciplina sanzionatoria prevista per le violazioni del meccanismo "reverse charge" tra soggetti residenti. Resta, invece, inalterato anche dopo l'entrata in vigore della "legge comunitaria", l'obbligo di autofattura (in luogo dell'integrazione della fattura ricevuta): • per le prestazioni di servizi ricevute da fornitore extracomunitario; • per le prestazioni di servizio "specifiche" di cui agli articoli 7-quater e quinquies. Le disposizioni di cui sopra si applicano a partire dal 17 marzo 2012
--	---

Il personale dello Studio rimane a disposizione per maggiori delucidazioni.

Cordialità.

GiAn

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it